

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14

Incarto n. 211.1/19_2022

Losanna, 3 giugno 2022

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenze del 30 maggio 2022 ([2C 575/2020](#), [2C 34/2021](#))

Sentenze riguardanti il servizio di trasporto "Uber" e il servizio di consegna pasti "Uber Eats"

Il Tribunale federale emette due sentenze riguardanti rispettivamente il servizio di trasporto "Uber" e il servizio di consegna pasti "Uber Eats". La società "Uber Switzerland GmbH" ("Uber CH"), con sede a Zurigo, nonché, in una delle procedure, la società olandese "Uber B.V.", avevano impugnato due sentenze della Corte di giustizia del canton Ginevra. Secondo il Tribunale federale, per quanto riguarda il servizio di trasporto, la Corte di giustizia non è incorsa nell'arbitrio ritenendo un rapporto di lavoro tra i conducenti Uber attivi a Ginevra e "Uber B.V.". Il Tribunale federale respinge il relativo ricorso. In merito al servizio di consegna pasti, il Tribunale federale giunge alla conclusione che i corrieri vanno certamente considerati dei dipendenti, ma che non vi è tuttavia alcun contratto di fornitura di personale a prestito con i ristoratori. Il Tribunale federale accoglie dunque il relativo ricorso.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto "Uber", il Servizio ginevrino di polizia del commercio e di lotta contro il lavoro in nero ha deciso nel 2019 che "Uber B.V." doveva essere qualificato come gestore di un'impresa di trasporto ai sensi della legge ginevrina sui taxi e i mezzi di trasporto con autista. In quanto tale, "Uber B.V." doveva rispettare gli obblighi legali corrispondenti, segnatamente quelli relativi alla protezione sociale dei conducenti e alle condizioni di lavoro usuali nel loro settore di attività. All'impresa (e, per

quanto necessario, anche a "Uber CH") è stato vietato di continuare le proprie attività fino al ristabilimento di una situazione conforme al diritto. Le autorità ginevrine hanno comunicato la loro decisione a svariate autorità federali e ad altre autorità ginevrine, in particolare a quelle incaricate della messa in pratica dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). La Corte di giustizia del canton Ginevra ha confermato questa decisione. Tale autorità ha considerato, in sostanza, che i conducenti Uber attivi a Ginevra erano vincolati a Uber B.V. da un contratto di lavoro, di modo che la società in parola doveva essere qualificata come impresa di trasporto.

In merito a "Uber Eats", l'Ufficio cantonale ginevrino del lavoro ha deciso nel 2019 che il servizio di consegna pasti doveva essere qualificato come fornitura di personale a prestito, soggetto alla legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC). "Uber CH" doveva quindi iscrivere la propria succursale di Ginevra nel registro di commercio ginevrino e domandare un'autorizzazione conformemente alle esigenze della LC. La Corte di giustizia del canton Ginevra ha confermato anche questa decisione.

Per quanto concerne il servizio di trasporto "Uber" (procedura [2C 34/2021](#)), il Tribunale federale respinge il ricorso di "Uber CH" e "Uber B.V.". Dato che il litigio verte sull'applicazione del diritto cantonale, la cognizione del Tribunale federale è limitata all'arbitrio e alle censure di violazione dei diritti costituzionali sollevate dalle ricorrenti. Secondo il Tribunale federale, alla luce delle caratteristiche delle relazioni contrattuali in discussione, non è arbitrario ritenere che i conducenti Uber attivi a Ginevra erano vincolati alla società "Uber B.V." da un contratto di lavoro. Non è dunque insostenibile qualificare "Uber B.V." come impresa di trasporto ai sensi della legislazione cantonale ginevrina. Il Tribunale federale non ha dovuto pronunciarsi sulla conformità all'ALC del sistema messo in atto da "Uber B.V.". Sarà compito delle autorità competenti esprimersi su tale questione.

Con riferimento al servizio di consegna pasti "Uber Eats" (procedura [2C 575/2020](#)), il Tribunale federale accoglie il ricorso di "Uber CH" e annulla la sentenza impugnata. Il Tribunale federale giunge alla conclusione che non vi è fornitura di personale a prestito. La fornitura di personale a prestito designa delle relazioni tripartite tra un datore di lavoro (prestatore), un'impresa acquisitrice e un lavoratore. Essa implica due contratti: un contratto di lavoro (ai sensi degli articoli 319 segg. del Codice delle obbligazioni) tra il prestatore e il lavoratore, e un contratto di fornitura di personale a prestito tra il prestatore e l'impresa acquisitrice. Alla luce delle caratteristiche delle relazioni contrattuali in discussione, il Tribunale federale considera che vi è un rapporto di lavoro tra "Uber" e i corrieri. Tuttavia, non vi è alcun contratto di fornitura di personale a prestito tra "Uber" e i ristoratori, in assenza segnatamente di una trasmissione ai ristoratori del diritto di dare istruzioni ai corrieri e dell'integrazione di questi ultimi nell'organizzazione dei ristoranti.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

Le sentenze saranno consultabili sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza* > *Giurisprudenza (gratuito)* > *Altre sentenze dal 2000* > inserendo [2C 575/2020](#) o [2C 34/2021](#).